



Città di Mesagne

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MESAGNE
ACCORDO ECONOMICO ANNO 2014
Sottoscrizione definitiva del 11/04/2016

PREMESSO CHE:

A) In data 15/02/2016, presso il Comune di Mesagne, è stata sottoscritta dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale la preintesa del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Mesagne sulla definizione dei criteri per la ripartizione e destinazione delle singole risorse finanziarie da utilizzarsi per la corresponsione dell'indennità di rischio, disagio, maneggio valori, compenso per specifiche responsabilità, produttività ed incentivi per il personale, turno e maggiorazione ex art.24 del CCNL del 14/09/2000, con decorrenza 01/01/2014;

b) il Collegio dei revisori, con nota del 31/03/2016, prot.8284, ha attestato che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge;

c) la Giunta Comunale, con deliberazione n.65 del 01/04/2016, immediatamente eseguibile, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, segretario generale, dott.ssa Giorgia Vadacca, alla sottoscrizione definitiva del C.C.D.I.;

In data 11/04/2016 presso la sede del Comune di Mesagne ha avuto luogo la sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Mesagne sulla definizione dei criteri per la ripartizione e destinazione delle singole risorse finanziarie da utilizzarsi per la corresponsione dell'indennità di rischio, disagio, maneggio valori, compenso per specifiche responsabilità, produttività ed incentivi per il personale, turno e maggiorazione ex art.24 del CCNL del 14/09/2000, con decorrenza 01/01/2014;

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica
Segretario Generale dott.ssa Giorgia Vadacca

R.S.U. Il coordinatore dr. Carmelo Pagliara

Organizzazioni sindacali territoriali nelle persone di
CGIL
CISL
UIL FPL
DICCAP

R.S.U.



Città di Mesagne

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DEL COMUNE DI MESAGNE
ACCORDO ECONOMICO ANNO 2014**

INDICE

Art.1AMBITO DI APPLICAZIONE
Art.2.....DURATA E DECORRENZA
Art.3..... FONDO RISORSE DECENTRATE
**Art.4 DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E PER LA DESTINAZIONE
DELLE SINGOLE RISORSE FINANZIARIE**
Art.5.....DESTINAZIONE

Il CCDI dell'11/04/2001 che, per espressa previsione normativa ha cessato di produrre i suoi effetti dal 31 dicembre 2012 (cfr art. 65, commi 2 e 4, del d.lgs 150/2009), è stato adeguato ai criteri contemplati dalla c.d. "riforma Brunetta" D.lgs. n. 150/2009 per la parte relativa alla performance dei dipendenti, giusta deliberazione della giunta comunale n.130 del 20/04/2012, recante "linee guida per la definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa" nonché protocollo di intesa sottoscritto in data 17/07/2012.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di erogazione delle varie indennità (rischio, maneggio valori, specifiche responsabilità, ulteriori specifiche responsabilità, turno, ecc.) le parti concordano di confermare (riapprovandole) le norme vigenti, in quanto pienamente conformi alle norme contrattuali e alle successive modifiche intervenute, sia a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 150/2009, sia con le modifiche al D.Lgs 165/2001.

Le parti, concordemente, danno atto che:

- 1) le clausole del contratto integrativo di cui si tratta non sono in contrasto con le regole imperative del D.lgs. n. 165/2001;
- 2) il contratto integrativo è stato effettivamente adeguato alle previsioni del d.lgs. n. 150/2009 ai sensi dell'art. 65 del suddetto decreto legislativo, nella parte relativa alla performance;
- 3) è stato comunque rispettato il vincolo dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

Le parti, conclusivamente, confermano e considerano applicabili i seguenti articoli, disciplinanti le materia, a fianco di ciascuno indicate:

- Indennità di rischio = articolo 11, comma 9;

- Indennità di maneggio valori = articolo 11, commi 10,11,12;
- Indennità per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lettera f. CCBNL 1° aprile 1999) articolo 13;
- Indennità di disagio art. 12;
- Indennità di turno art.11,comma 2,4,5,6;

La parte pubblica dà atto che ha proceduto a rimuovere gli effetti della condotta antisindacale posta in essere con le determine n. 10/09/2014 n.1424 e n.165 del 14/10/2014, assunte dal Comune di Mesagne in assenza di contrattazione, giusta sentenza del Giudice del Lavoro del 27/07/2015, mediante determinazione n.256 del 12/02/2016 con la quale si procedeva al recupero delle somme a titolo di indennità rischio e disagio.

Le parti si danno reciprocamente atto che le somme vengono riacquisite al fondo 2014 per essere inserite nell'ambito della presente contrattazione, parte economica.

La parte pubblica si impegna a procedere tempestivamente alla liquidazione delle suddette somme, una volta sottoscritto il CCDI in forma definitiva.

Art.1

AMBITO DI APPLICAZIONE

il presente accordo decentrato integrativo si applica a tutto il personale in servizio presso il comune di Mesagne.

Art.2

DURATA E DECORRENZA

il presente accordo decentrato ha validità per l'anno 2014

Art. 3

FONDO RISORSE DECENTRATE

le parti danno atto che il fondo lordo per le risorse decentrate e' stato costituito per complessivi € 587.922,96 di cui € 487.589,19 per la parte stabile ed € 100.333,77 per la parte variabile.

Nella costituzione del fondo, è stata assicurata la doppia prescrizione dell'art. 9 comma 2-bis del d.l. n. 78/2010, convertito con la legge 122/2010.

Art.4

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E PER LA DESTINAZIONE DELLE SINGOLE RISORSE FINANZIARIE

Art.5

DESTINAZIONE

le parti concordano di utilizzare le risorse come esposto nei successivi periodi

a) INDENNITA' DI RISCHIO articolo 11, comma 9

Premesso che la condizione essenziale per erogare l'indennità di rischio e' che vi sia sempre una correlazione tra prestazioni ed indennità, viene confermata l'indennità al personale che svolge le prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischio:

- elettricisti;
- autisti di fascia A) di scuolabus.
- operai
- custodi di strutture comunali che utilizzano prodotti chimici per la pulizia

La indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del c.c.n.l. del 14.09.2000, e' corrisposta:

a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio;

b) e' quantificata in complessivi € 30,00 mensili;

c) compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile, ed e' liquidata mensilmente.

d) le risorse destinate a tale indennita' ammontano ad € 7.061,54 e spettano a n. 24 dipendenti dell'area tecnico-manutentiva di categoria A- B- C, da liquidarsi come in premessa per la parte di cui alla determina richiamata.

e) INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI articolo 11, commi 10,11,12 CCDI

L'indennita' maneggio valori e' corrisposta al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati..

l'indennita' e' calcolata mensilmente e compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate. E quindi non compete per i periodi di assenza dal servizio.

Gli importi dell'indennita' corrispondono ad € 1,55 giornaliera.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennita' per l'anno 2014 ammontano a complessivi € 688,20 per n. 2 unita'.

f) COMPENSO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' articolo 13 CCDI

In applicazione dell'art. 13 del vigente CCDI, l'indennita' varia in ragione d'anno fino ad un importo massimo di € 1.032,00

L'attribuzione dell'indennita', collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, e' annuale

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennita' sono pari ad € 8.427,52.

Le responsabilita', i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati all'art.13 del vigente CCDI, con l'indicazione della relativa indennita':

descrizione delle specifiche responsabilita', compiti e funzioni:

a) personale che svolge funzioni di coordinamento di gruppi di lavoro

b) personale che abbia la responsabilita' di una struttura organizzativa e svolga il proprio lavoro con ampio margine di autonomia;

c) personale di categoria D che svolga funzioni professionali specialistiche e di responsabilita';

d) personale che abbia la responsabilita' di squadre.

L'indennita' e' fissata nelle seguenti misure:

€ 1.032,00 annui lordi per il personale di categoria D

€ 903,79 annui lordi per il personale di categoria C

€ 645,57 annui lordi per il personale di categoria B

La suddetta indennita' viene liquidata al personale incaricato con provvedimento della p.o. gia' formalizzato per l'anno di riferimento.

g) INDENNITA' DI DISAGIO art. 12 CCDI E ART. 24 CCNL14/09/2000

La indennita' di disagio, in applicazione della disciplina prevista nel vigente contratto, e' corrisposta al personale che assicura continuativamente il turno di lavoro in orario articolato spezzato o plurisettimanale.

La stessa e' quantificata in complessivi € 30,00 mensili e compete solo per i giorni di effettiva esposizione al disagio, in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile ed e' liquidata mensilmente.

Le risorse destinate a tale indennita' ammontano ad € 1.519,55 e spettano a n. 8 dipendenti di categoria A-B, da liquidarsi come in premessa per la parte di cui alla determina richiamata.

Per il periodo Gennaio-Settembre si riporta l'indennita' ad € 30,00 mensili, cui corrisponde la quota teorica di € 270,00, per complessivi € 672,48.

h) PRODUTTIVITA' ED INCENTIVI PER IL PERSONALE

A seguito della certificazione del conseguimento degli obiettivi individuati nei progetti e la certificazione positiva del nucleo di valutazione, i compensi destinati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi sono corrisposti in base alla valutazione individuale espressa dal responsabile del servizio, tenuto conto dei criteri stabiliti nel sistema di valutazione in essere.

Detti compensi sono corrisposti a conclusione del periodico processo di valutazione ed a seguito della verifica del conseguimento degli obiettivi predefiniti: per l'anno 2014 per l'importo complessivo di € 90.000,00

L'importo complessivo destinato alla incentivazione del personale (ICI, MERLONI, PROVENTI CODICE DELLA STRADA, CONDONO EDILIZIO, ISTAT, AVVOCATURA, FUNZIONAMENTO SEC,TUR GRATE) è pari ad € 100.333,77.

i) INDENNITA' DI TURNO art.11, comma 2,4,5,6 E ART. 24 CCNL14/09/2000

Come previsto nel vigente contratto decentrato, le figure professionali interessate all'erogazione dell' indennità di turno sono individuate nei dipendenti appartenenti alla polizia municipale.

I criteri per l'erogazione della predetta indennità si individuano nel personale indicato dal responsabile competente, nell'ambito di strutture che erogano servizi per almeno 10 ore, mediante rotazione ciclica in prestabilite articolazioni di orario.

L'indennità è costituita dalla maggiorazione della tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato in misura pari al 10% per le ore diurne, al 30% per le ore notturne e per i festivi, al 50% per le ore notturne festive.

L'importo complessivo per l'anno 2014 ammonta ad € 60.050,06.

Letto, confermato, sottoscritto


Mesagne li 11/04/2016

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica

Segretario Generale dott.ssa Giorgia Vadacca 

R.S.U. Il coordinatore dr. Carmelo Pagliara 

Organizzazioni sindacali territoriali nelle persone di

CGIL 

CISL

UIL-FRI 

DICCAP 



